

Ammortizzatori sociali, chiarimenti dal Welfare

I lavoratori in Cigs o iscritti nelle liste di mobilità devono aderire ai percorsi formativi e d'inserimento, pena la perdita del diritto ai trattamenti previdenziali

di **Vitantonio Lippolis**

Meno aiuti a chi non collabora attivamente alla propria ricollocazione. È questo sostanzialmente il monito lanciato dal dicastero del Welfare con la circolare n. 5/2006. Per mezzo delle disposizioni contenute nella nota il ministero del lavoro nell'intento di ridurre gli oneri assistenziali a carico della collettività, prova ad eliminare gli atteggiamenti meramente passivi dei destinatari dei cosiddetti ammortizzatori sociali, cercando di collegare tali aiuti ad una visione maggiormente attiva e partecipativa nella ricerca di una nuova occupazione da parte di quei lavoratori che si trovano ai margini se non addirittura già fuori dal mercato del lavoro.

■ I destinatari

La circolare in commento trae spunto dall'art. 1-quinquies, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291. I destinatari della disposizione sono:

- lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a qualsiasi titolo concessa, compresa quella derivante dalla cessazione dell'impresa di appartenenza o anche in deroga

(per esempio, settore tessile nelle imprese con meno di 15 dipendenti);

- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che fruiscono della relativa indennità, con iscrizione finalizzata esclusivamente al reimpiego;
- lavoratori destinatari del trattamento di disoccupazione (anche speciale);
- lavoratori comunque titolari di indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione ed inoccupazione.

Questa iniziativa di «welfare to work» trova applicazione soltanto nei confronti dei lavoratori che sono destinatari di un trattamento integrativo da parte dell'Inps.

■ Gli obblighi a carico dei destinatari

La circolare in questione impone ai lavoratori che si trovano in una delle condizioni soggettive sopra elencate di aderire ad una offerta formativa o di riqualificazione. La nota ministeriale individua, in proposito, una soglia minima di frequenza che il lavoratore beneficiario dei trattamenti è tenuto ad osservare: essa è pari all'80% della durata complessiva del corso. Fanno eccezione, e sono quindi considera-

te giustificate, le assenze conseguenti a cause di documentata forza maggiore (per esempio, malattia, infortunio) o le assenze dovute alla tutela della maternità, della paternità (astensione obbligatoria, affidi ecc.) o i congedi parentali ex lege n. 104/1992.

L'altro obbligo cui fa riferimento l'art. 1-quinquies e sul quale si sofferma la circolare ministeriale, è rappresentato dall'obbligo, imposto ai suddetti lavoratori, di accettare un'offerta lavorativa che preveda un inquadramento (dal punto di vista retributivo) non inferiore al 20% rispetto a quello di provenienza: se non è possibile effettuare un raffronto con il livello retributivo della precedente occupazione, il limite del 20% non trova applicazione. Il rifiuto deve riguardare un'offerta certa e documentabile proveniente da un datore di lavoro privato, da un'agenzia di somministrazione o da una struttura pubblica dell'impiego.

Il dicastero del Welfare individua una terza ipotesi da cui può derivare, come meglio vedremo in seguito, la perdita del diritto all'indennità economica per il lavoratore: si tratta del rifiuto di percorsi di inserimento o reinserimento nel mercato lavorativo, anche attuate con le misure di raccordo e di incentivazione previste dall'art. 13 del dlgs n. 276/2003.

Importi massimi dei trattamenti previdenziali previsti per il 2006 (Fonte: Circolare Inps n. 21 del 13/2/2006)

Tipo di trattamento	Retribuz. mensile di rif. del lavora.	Importo massimo mensile del trattamento	
		Lordo	Netto (dedotto il 5,54% a titolo di contribuzione)
Indennità Cigs	fino a 1.797,31 oltre 1.797,31	830,77 998,50	784,75 943,18
Indennità Cigs sett. edile	fino a 1.797,31 oltre 1.797,31	996,92 1.198,20	941,69 1.131,82
Indennità di mobilità	fino a 1.797,31 oltre 1.797,31	830,77 998,50	784,75 943,18
Indennità ordinaria di disoccupazione (settore extra agricolo)	fino a 1.797,31 oltre 1.797,31	830,77 (*) 998,50 (*)	830,77 (*) 998,50 (*)
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti (settore extra agricolo)	fino a 1.797,31 oltre 1.797,31	819,62 (*) 985,10 (*)	819,62 (*) 985,10 (*)
Indennità ordinaria di disoccupazione settore agricolo (requisiti normali e ridotti)	fino a 1.797,31 oltre 1.797,31	819,62 (*) 985,10 (*)	819,62 (*) 985,10 (*)

(*) Su questo importo non opera la trattenuta del 5,54% prevista dall'art. 26, della legge n. 41/86.

La disposizione riguarda i cosiddetti «lavoratori svantaggiati» che siano percettori di una indennità di cui all'art. 2, lett. k), del citato decreto legislativo¹, ed i percorsi in parola sono principalmente organizzati da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione², le quali, a certe condizioni, possono operare in deroga al regime generale in materia, con integrazione, per un periodo massimo di 12 mesi, di quanto già percepito dal lavoratore a titolo di indennità da parte dell'Inps.

In tutti e tre i casi sopra esposti le proposte formalizzate non debbono comunque comportare una distanza maggiore a 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o devono essere raggiungibili mediamente in 80 minuti con i mezzi pubblici. La circolare n. 5, inoltre, ribadisce l'obbligo, per i lavoratori di che trattasi, di comunicare all'Inps quale soggetto erogatore dei trattamenti l'eventuale inizio di un'attività lavorativa entro il termine di cinque giorni³. Si fa al riguardo presente che, per i lavoratori iscritti

in lista di mobilità beneficiari del trattamento indennitario, tale onere comunicativo era già stato imposto dall'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 223/91.

■ Le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Nell'eventualità di un ingiustificato rifiuto del percorso di reinserimento nel mercato del lavoro o di adeguamento formativo, l'art. 1-quin-

¹ «Lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

² Cfr. art. 13, dlgs n. 276/03.

³ Art. 4 e 5 dl n. 86/88, convertito con la legge n. 160/88.

quies, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 prevede, a carico dei lavoratori destinatari, la decadenza dai trattamenti previdenziali e delle altre indennità o sussidi. In tale ipotesi, precisa la nota ministeriale, spetta all'Inps, in qualità di ente erogatore dei trattamenti e sussidi in parola, valutare le circostanze di fatto e disporre la sospensione dell'erogazione del trattamento, dandone contestualmente comunicazione agli interessati.

Per inciso si fa presente che, avverso la cancellazione dal-

le liste di mobilità o per la decadenza dal trattamento previdenziale è ammesso, entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione, ricorso alla direzione provinciale del lavoro la quale, nei 20 giorni successivi, decide in via definitiva comunicandone l'esito sia all'Inps che al centro per l'impiego territorialmente competente⁴.

La circolare in commento si conclude evidenziando gli obblighi di leale cooperazione cui sono tenuti tanto i soggetti pubblici quanto quelli privati che operano nella mediazione tra domanda ed offerta di lavoro⁵, nei confronti sia dell'Inps sia

dei centri per l'impiego territorialmente competenti⁶.

Tale forma di cooperazione si sostanzia nell'onere di comunicare, ai suddetti organi, i casi dei lavoratori che abbiano ingiustificatamente rifiutato una offerta formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro. In proposito, da parte del dicastero, si paventa, a carico dei trasgressori degli oneri comunicativi di che trattasi, la possibilità di rispondere degli eventuali danni cagionati all'erario in conseguenza dell'indebita percezione delle indennità da parte dei lavoratori inadempienti agli obblighi.

⁴ Art. 13, comma 5, dlgs 276/03.

⁵ In questo senso la circolare fa particolarmente riferimento alle agenzie accreditate o comunque autorizzate allo svolgimento dell'attività di somministrazione, proprio in ragione del particolare regime di vigilanza cui le stesse sono assoggettate ed alla potenziale violazione degli obblighi contenuti nell'art. 5, comma 1, lett. f), del dlgs n. 276/03 cui le stesse possono andare incontro. Tra i vari requisiti necessari per l'iscrizione all'albo tale norma, difatti, impone anche «l'invio di ogni informazione per un efficace funzionamento del mercato del lavoro», con possibili conseguenze circa il mantenimento dell'autorizzazione ad operare.

⁶ Per questi ultimi limitatamente ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.